Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 marzo 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 27 MARZO 1969:

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Approvazione del ruolo di anzianità dei segretari provinciali, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1969.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Approvazione del ruolo di anzianità dei segretari comunali aventi le qualifiche di segretario generale di 1ª e 2ª classe e di segretario capo di 1ª classe, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1969.

(1643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 3 dicembre 1968, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito la medaglia d'oro al merito civile al comune di Cumiana (Torino), con la seguente motivazione:

Valido compartecipe alla lotta per la liberazione, sopportava stoicamente crudeli rappresaglie del nemico invasore mantenendo intatta la propria fede nei più nobili ideali. (1943-1944).

(2580)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969, n. 53.

Modificazione allo statuto della biblioteca « Baldassarre Labanca », di Agnone.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica degli articoli 3, 4, 5 e 7 dello statuto della biblioteca « Baldassarre Labanca », di Agnone.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 158. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 54.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Bottrigari », con sede in Bologna.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Bottrigari », con sede presso l'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 160. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 55.

Estinzione di alcune opere pie aventi sede in Ragusa.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie: 1) « Vincenzo Zuccarello », 2) « Margherita Quartarone Cudello », 3) « Antonuzzo Ferro », 4) « Giacomo Cabibbo Secolare », 5) « Sac. Giacomo Cabibbo », 6) « Barone Gaspare Gurrieri », con sede in Ragusa, vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 56.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo, nel comune di Riolunato e di S. Andrea, nel comune di Pievepelago.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1968, relativo alla unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Serpiano del comune di Riolunato (Modena), e di S. Andrea, in frazione Andreapelago del comune di Pievepelago (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 155. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 57.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di San Cristoforo, nel comune di Sesta Godano.

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 25 luglio 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria Assunta, in località Godano del comune di Sesta Godano (La Spezia), e di S. Cristoforo, in frazione Scogna dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 154. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 58.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate e di S. Lorenzo martire, nel comune di Villa Faraldi.

N. 58. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 22 agosto 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Antonio abate, in frazione Tovo Faraldi del comune di Villa Faraldi (Imperia), e di S. Lorenzo martire nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 153. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Capriati a Volturno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 15 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, con il quale è stato concesso al comune di Capriati a Volturno, per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 2.062.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 15 settembre 1965;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Capriati a Volturno, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fis-

sare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Capriati a Volturno dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 15 settembre 1965 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Capriati a Volturno il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 240

(2648)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1968.

Sostituzione del presidente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 2, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto che presidente di detta commissione era stato nominato il prof. Francesco Scanga, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica e degli ospedali;

Vista la legge 20 giugno 1967, n. 487, che modifica lo art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, e che prevede una direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica, distinta dalla direzione generale degli ospedali;

Visto che con ordinanza ministeriale di data 29 luglio 1968 il prof. Cesare Chiarotti è stato nominato direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica;

Decreta:

Il prof. Cesare Chiarotti, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica è nominato presidente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, in sostituzione del prof. Francesco Scanga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 235

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Terni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 22 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1965, con il quale è stato concesso al comune di Terni, per la durata di anni 20 un contributo annuo di lire 45.894.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 22 dicembre 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Terni, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Terni dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 22 dicembre 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Terni il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 253

(2649)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Larino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 22 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1965, con il quale è stato concesso al comune di Larino, per la durata di anni 20 un contributo di

L. 18.904.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 22 dicembre 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Larino, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Larino dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 22 dicembre 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Larino il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 163

(2647)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Sapri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 22 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1965, con il quale è stato concesso al comune di Sapri, per la durata di anni 20 un contributo annuo di lire 1.705.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 22 ottobre 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Sapri, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Sapri dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 22 ottobre 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Sapri il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 243

(2645)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Trentola Ducenta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 28 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1964; con il quale è stato concesso al comune di Trentola Ducenta, per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 2.905.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 28 novembre 1963;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Trentola Ducenta nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Trentola Ducenta dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 28 novembre 1963 e fissa per l'ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare

a sede della pretura di Trentola Ducenta il termine di anni tre dalla data di perfezionamento del presente decreto che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 244

(2646)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Torri del Benaco.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Torri del Benaco (Verona) in data 28 giugno 1967, n. 15, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Torri del Benaco venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nella seduta del 15 novembre 1968;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Torri del Benaco (Verona) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Torri del Benaco, con sede nel comune omonimo.

Il prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

(2609)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di cura al territorio di Monticelli Terme del comune di Montechiarugolo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Montechiarugolo (Parma) in data 30 ottobre 1967, n. 20, con la quale è stato proposto che al territorio di Monticelli Terme del comune di Montechiarugolo venga riconosciuto stazione di cura;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo il 15 novembre 1968, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio di Monticelli Terme del comune di Montechiarugolo (Parma) è conferito il riconoscimento di stazione di cura, nei limiti indicati dalla carta topografica, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del territorio di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda autonoma di cura di Monticelli Terme con sede nella località omonima.

Il prefetto di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Brenzone.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Brenzone (Verona) in data 15 giugno 1967, n. 43, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Brenzone venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nella seduta del 15 novembre 1968;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Brenzone (Verona) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Brenzone, con sede nel comune omonimo.

Il prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

(2606)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale componenti-strumenti di misura elettronici e accessori - 34ª Mostra nazionale radio televisione - VI Esposizione europea elettrodomestici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale componenti - strumenti di misura elettronici e accessori - 34ª Mostra nazionale radio televisione - VI Esposizione europea elettrodomestici » che avrà luogo a Milano dal 6 all'11 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2618)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1969.

Determinazione del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il salario medio da valere per gli autotrasportatori riuniti in organismi operanti nella provincia di Bari è determinato in L. 1200 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1969.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte ai casari, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai « casari » dipendenti dalle imprese esercenti la industria casearia della provincia di Parma è determinato in L. 22.000 mensili, a far tempo dal marzo 1968.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(2545)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo medio mensile, ai fini degli assegni familiari, per gli addetti ai frantoi oleari della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate:

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli addetti ai frantoi oleari della provincia di Imperia il salario medio giornaliero è determinato in L. 1750 ed il periodo medio di occupazione mensile in sedici giornate, per la durata della campagna olearia 1967-1968.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(2542)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1969.

Nomina di un esperto in materie concernenti l'artigianato, in seno alla commissione regionale per l'artigianato delle Marche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1966, con il quale veniva definita la composizione della commissione regionale per l'artigianato delle Marche;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina di un nuovo esperto in materie concernenti l'artigianato in seno alla commissione regionale per l'artigianato delle Marche, in sostituzione dell'esperto signor Giuseppe Liberati, dimissionario;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 21 febbraio 1969 presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona, per la cooptazione di un nuovo esperto in materie concernenti l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Antonio Di Marco è nominato componente della commissione regionale per l'artigianato delle Marche quale esperto in materie concernenti l'artigianato, in sostituzione del sig. Giuseppe Liberati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 212 del 18 dicembre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Val d'Indaco » dall'innesto con la strada statale Valdaso nei pressi del bivio con la strada provinciale di Monte Vidon Combatte intersecando la provinciale Monterubbianese nei pressi del ponte sul torrente Indaco all'innesto con la strada provinciale Montottonese nei pressi di Sant'Elpidio Morico, della lunghezza di km. 5+474 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1771 del 10 dicembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 5+474, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1969.

Autorizzazione alla società « La Svizzera » - Società anonima di assicurazioni generali, con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « La Svizzera » - Società anonima di assicurazioni generali, con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società « La Svizzera » - Società anonima di assicurazioni generali, con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

Roma, addì 14 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2548)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1969.

Autorizzazione alla società The Prudential Assurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società The Prudential Assurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: guasti alle macchine e rischi di montaggio, malattie;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società The Prudential Assurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: guasti alle macchine e rischi di montaggio, malattie.

Roma, addì 14 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2550)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1969.

Autorizzazione alla società The Northern Assurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società The Northern Assurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società The Northern Assurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 14 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2549)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Fratelli Ciocca », con sede in Nasino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687257 del 27 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Fratelli Ciocca, con sede in Nasino (Savona), via Roma n. 1;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Genova e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Fratelli Ciocca, con sede in Nasino (Savona), via Roma n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dall'impresa Fratelli Ciocca, con sede in Nasino (Savona), via Roma n. 1.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinenti all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Da tale data i legali rappresentanti dell'impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Savona con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendenza di finanza di Savona o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi

rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 17 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO *A*

COMPLESSI DEI BENI ORGANIZZATI
per l'esercizio delle attività elettriche della impresa Fratelli Ciocca, con sede in Nasino (Savona)

I. — *Impianti di produzione*

Centrale idroelettrica sita in comune di Nasino (Savona), località San Mauro.
Potenza installata 56 kW.

II. — *Cabine elettriche*

Cabina di trasformazione « Nasino S. Mauro », annessa alla centrale idroelettrica.

N. 3 cabine di trasformazione denominate « Alto », sita in comune di Alto (Cuneo), « Santuario » e « Molino », site in comune di Nasino (Savona).

N. 2 cabine denominate « Molino Nuova » (fuori servizio), sita in comune di Nasino (Savona) e « Castelbianco » (punto di presa Enel), sita in comune di Castelbianco (Savona).

III. — *Impianti di trasporto energia*

Linea elettrica dorsale a media tensione (12 kV - 6 kV), dalla cabina di « Castelbianco » alla cabina « Alto ».

Linea elettrica a bassa tensione dalla « dorsale » alle utenze dei comuni di Alto (Cuneo), Nasino e Castelbianco (Savona) e agli impianti di illuminazione pubblica interessanti i comuni di Alto (Cuneo) e Nasino (Savona).

(2652)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969, presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 18 marzo 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(2619)

DECRETO PREFETTIZIO 8 marzo 1969.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Atteso che il dott. Pasquale Lattanzi, nominato con decreto prefettizio n. 5130 del 26 marzo 1968 componente-rappresentante dell'INPS in seno al Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971 è stato destinato ad altro incarico;

Vista la designazione per la occorrente sostituzione fatta dall'INPS con lettera n. 108/14 in data 26 febbraio 1969;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pasquale Lattanzi, è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità di Roma, quale rappresentante dell'INPS, il dott. Ernesto Fiore, vice direttore della sede provinciale.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il prefetto: LA CORTE

(2470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24794/4038, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Matteo Angelina, nata a Lettomanoppello l'8 maggio 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq 660, riportate in catasto alle particelle numeri 59 parte, 66-*a m* e 357-*a* del foglio di mappa numeri 2 e 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 64 e 65.

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24797/4041, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Nicola, nato a Lettomanoppello il 14 settembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 495 riportate in catasto alle particelle numeri 375 parte e 66-*a g* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 56 e 57.

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24796/4040, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Carmela, nata a Lettomanoppello il 25 febbraio 1890, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estesa mq. 225 riportata in catasto alle particelle numeri 356-*g*, 7-*b* e 6-*b* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con il numero 128.

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24795/4039, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Francucci Maria, nata a Lettomanoppello il 29 novembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 490 riportate in catasto alle particelle numeri 440 parte, 356-*a h*, 18 1/10 e 18-*i* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 163 e 164.

(2529)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 26 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,88	627,70	627,81	627,80	627,75	627,88	627,77	627,80	627,88	627,75
$ Can.	583,15	582,50	583 —	582,65	582,45	583,15	582,95	582,65	583,15	582,75
Fr. Sv.	146,17	146,15	146,20	146,165	146,10	146,18	146,17	146,165	146,17	146,15
Kr. D.	83,61	83,65	83,65	83,63	83,60	83,61	83,62	83,63	83,61	83,60
Kr N.	87,88	87,90	87,92	87,93	87,90	87,88	87,93	87,93	87,88	87,85
Kr Sv.	121,57	121,60	121,70	121,67	121,60	121,57	121,65	121,67	121,57	121,55
Fol	172,91	172,95	173,08	172,97	173,10	172,91	173 —	172,97	172,91	172,95
Fr B	12,48	12,48	12,4850	12,4840	12,4750	12,48	12,484	12,4840	12,48	12,485
Franco francese	126,65	126,65	126,70	126,65	126,70	126,65	126,66	126,65	126,65	126,68
Lst.	1502,25	1502,25	1502,10	1502,55	1502 —	1502,25	1501,65	1502,55	1502,25	1502,35
Dm occ.	156,19	156,15	156,16	156,155	156,10	156,19	156,14	156,155	156,19	156,21
Scell. Austr.	24,27	24,20	24,27	24,2710	24,30	24,27	24,272	24,2710	24,27	24,27
Escudo Port.	22,07	22 —	22,08	22,09	22,12	22,07	22,10	22,09	22,07	22,06
Peseta Sp.	9 —	8,95	8,9875	8,9970	9 —	8,99	8,995	8,9970	8,99	8,99

Media dei titoli del 26 marzo 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
» 5 % (Ricostruzione)	96,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
» 5 % (Città di Trieste)	95,975
» 5 % (Beni Esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,95
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1979	99,425
» » » 5,50 % 1978	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,785
1 Dollaro canadese	582,80
1 Franco svizzero	146,167
1 Corona danese	83,625
1 Corona norvegese	87,93
1 Corona svedese	121,66
1 Fiorino olandese	172,985
1 Franco belga	12,484
1 Franco francese	126,655
1 Lira sterlina	1502,60
1 Marco germanico	156,147
1 Scellino austriaco	24,271
1 Escudo Port.	22,095
1 Peseta Sp.	8,996

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno reliquato in località Porta Mulina, in comune di Mantova.

Con decreto del 10 dicembre 1968, n. 1321, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno reliquato in località Porta Mulina nel comune di Mantova segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23, mappale 20, della superficie di mq. 960 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 aprile 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2581)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 « Approvazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1969, all'art. 2, dove è scritto: « . . . osservazioni accolte introdotte di ufficio. » leggasi: « . . . osservazioni accolte ovvero introdotte di ufficio. ».

(2640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico italiano e comparato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2786)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1969, registro n. 4, foglio n. 16, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 12 giugno 1967, dall'archivista delle conservatorie dei registri immobiliari Impieri Mario avverso il decreto ministeriale 17 giugno 1966, n. 113298, con il quale veniva rigettata l'istanza del predetto impiegato, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità « T.B.C. polmonare fibrosclerotica del lobo superiore destro ».

(2682)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 settembre 1940, n. 75/R/Gab. con cui al sig. Wenter Giuseppe, nato a Bolzano il 9 febbraio 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Venturini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 16 novembre 1968 dal sig. Venturini Egone di Giuseppe, nato il 15 luglio 1933, figlio del predetto, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 settembre 1940, n. 75/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Venturini Egone di Giuseppe, nato a Bolzano il 15 luglio 1933, ivi residente, via S. Maurizio n. 20, viene ripristinato nella forma tedesca di Wenter.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Wiedenhofer Geltrude, nata a Bolzano l'1 gennaio 1940, ed ai figli Pietro, nato a Bolzano il 28 ottobre 1961 e Karin, nato a Bolzano il 5 dicembre 1964.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 marzo 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(2612)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 25 settembre 1935, n. 2100/R/Gab. con cui alla sig.ra Linger Matilde di Giuseppe, nata ad Appiano il 18 agosto 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Linghi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 giugno 1963 dalla sig.ra Linghi Matilde ved. Sini, di Giuseppe, nata ad Appiano il 18 agosto 1910, ivi residente in via Caldaro n. 21;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 25 settembre 1935, n. 2100/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Linghi Matilde, ved. Sini, di Giuseppe, nata ad Appiano il 18 agosto 1910 ed ivi residente in via Caldaro, 21, viene ripristinato nella forma tedesca di Linger.

Il comune di Appiano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 marzo 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(2613)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Sentito il comitato di cui all'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero per i seguenti Paesi: Aden; Australia (Stato dell'Australia Occidentale - Perth); Canada (Province dell'Alberta e della Columbia Britannica); Ceylon; Cile; Congo (Kinshasa); Etiopia; Formosa; Iran; Kenya; Libano; Malaysia; Messico; Nigeria; Pakistan Occidentale; Pakistan Orientale; Panama; Regno Unito (Liverpool); Singapore; Stati Uniti d'America (Stato della Georgia); Stati Uniti d'America (Stato di Washington); Thailandia; Tanzania; Venezuela; Zambia.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che l'aspirante:

I) abbia la cittadinanza italiana e goda dei diritti di elettorato politico attivo;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il ventunesimo anno di età e non abbia superato il trentacinquesimo. E' esclusa la elevazione per qualsiasi motivo del predetto limite massimo di età;

III) abbia tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che gli impediscano di adattarsi al clima del Paese richiesto (o Paesi richiesti);

V) sia fornito almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dalle competenti autorità italiane, o comunque riconosciuto dalle stesse autorità italiane;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione, decadenza o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione IV, redatte su carta da bollo da L. 400, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate, o fatte pervenire direttamente, allo stesso Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione IV, viale America - E.U.R., 00100 Roma, entro il termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero del commercio con l'estero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni (destituzione, dispensa o decadenza) del rapporto di pubblico impiego;

i) gli eventuali titoli di valutazione posseduti (altri titoli di studio o di specializzazione; attestazioni — debitamente vidimate dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura — di attività esplicata presso enti o ditte che esercitano attività di carattere economico, industriale o commerciale; pubblicazioni, ecc.);

l) l'intendimento di recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale;

m) in quale dei Paesi sopraindicati desiderano compiere la pratica commerciale (è consentito indicare uno o più Paesi, con un massimo, tuttavia, di non più di cinque sedi);

n) in quale altra lingua (o lingue), oltre quella (o quelle) obbligatoria, intendono sostenere la prova orale facoltativa;

o) gli eventuali titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da valere in caso di parità di merito.

Qualora i candidati chiedano di concorrere per più di una sede, l'indicazione delle sedi stesse va fatta in ordine di preferenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero assegnata da questa amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 5.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) certificato del titolo di studio con la indicazione dei voti riportati nei singoli esami (e nell'esame finale, per quegli aspiranti che producono anche certificati di laurea);

2) gli eventuali titoli di cui alle lettere *i*) e *o*) del precedente art. 3.

Il Ministero si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine, oltre quello previsto dal precedente art. 3, per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non siano conformi alle prescrizioni del presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta: *a*) da un consigliere di Stato, presidente; *b*) da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero, con qualifica non inferiore a quella di direttore di

divisione; *c*) da due docenti universitari; *d*) da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le prove di lingue estere saranno aggregati alla commissione insegnanti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado od altri esperti.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Con lo stesso decreto saranno nominati i membri supplenti.

Art. 7.

Nella valutazione dei candidati, la commissione esaminatrice disporrà complessivamente di venticinque punti, dei quali, cinque per i titoli, dieci per le prove scritte e dieci per la prova orale. La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Art. 8.

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove medesime.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonchè per la loro permanenza nella sede stessa.

Art. 9.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I. — *Prove obbligatorie*

1) scritte:

A) tema di carattere generale, con particolare riferimento alla disciplina degli scambi commerciali con l'estero ed alla tecnica mercantile;

B) traduzione di un testo:

a) dall'italiano in francese per i candidati che hanno chiesto di concorrere per: Libano; Congo (Kinshasa);

b) dall'italiano in inglese per i candidati che hanno chiesto di concorrere per: Aden; Australia (Stato dell'Australia occidentale - Perth); Canada (Province dell'Alberta e della Columbia Britannica); Ceylon; Etiopia; Formosa; Iran; Kenya; Malaysia; Nigeria; Pakistan occidentale; Pakistan orientale; Regno Unito (Liverpool); Singapore; Stati Uniti d'America (Stato della Georgia); Stati Uniti d'America (Stato di Washington); Thailandia; Tanzania; Zambia;

c) dall'italiano in spagnolo per i candidati che hanno chiesto di concorrere per: Cile; Messico; Panama; Venezuela;

2) orali:

a) conversazione nella lingua (o nelle lingue) oggetto della prova scritta (o delle prove scritte), tendente ad accertare una buona conoscenza della lingua stessa (o delle lingue stesse) da parte del candidato;

b) disciplina degli scambi commerciali dell'Italia con l'estero;

c) elementi di geografia economica;

d) nozioni di tecnica mercantile e bancaria;

e) nozioni di diritto commerciale.

Per i punti *b*) e *c*) la prova verterà in particolare sul Paese o i Paesi prescelti dal candidato.

II. — *Prova facoltativa*

I candidati potranno inoltre sostenere una conversazione in una o più lingue estere, in aggiunta a quella (o quelle) della prova scritta, purchè ne facciano menzione nella domanda di partecipazione al concorso, come indicato al punto *n*) del precedente art. 3.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi. Il punteggio ottenuto nella prova facoltativa, di cui al precedente art. 10, concorrerà inoltre, se la prova sarà stata superata, alla determinazione del punteggio medio della prova orale.

Il punteggio complessivo sarà costituito dalla somma dei punti attribuiti per i titoli presentati, nonchè dalla media di quelli ottenuti nelle prove scritte e di quello attribuito nella prova orale.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di cui al precedente art. 1, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito, la commissione si uniformerà alle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione IV, viale America, E.U.R. - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni da quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, dal quale risulti che il candidato era cittadino italiano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva, o l'iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che gli impediscano di adattarsi al clima del Paese (o Paesi) richiesto.

Il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi.

Per la decorrenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo si farà riferimento alla data apposta dall'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno.

Art. 14.

Le borse saranno assegnate secondo l'ordine delle graduatorie formate a norma del precedente art. 12 e delle preferenze espresse dai candidati, qualora abbiano chiesto di concorrere per più di una sede.

Nella eventualità che il candidato risulti utilmente collocato in graduatoria per due o più di esse, il godimento sarà limitato ad una sola borsa, in base alle preferenze espresse.

Art. 15.

Quando concorrano speciali motivi, il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa è stata assegnata.

Il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare, altresì, l'assegnazione delle borse per le sedi rimaste eventual-

mente vacanti ai concorrenti risultati idonei e non assegnatari di borsa, secondo l'ordine del punteggio più favorevole attribuito ai medesimi nelle varie graduatorie.

Art. 16.

La borsa ha la durata di un anno; il Ministro per il commercio con l'estero potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno o frazione di esso, se a giudizio del comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, il titolare della borsa sarà ritenuto meritevole di tale concessione per i risultati conseguiti nella attività di borsista.

I beneficiari delle borse svolgeranno, inoltre, prima di raggiungere la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico non superiore a tre mesi, presso gli uffici del Ministero. Durante detto periodo sarà corrisposto ai medesimi un assegno mensile di L. 120.000 nette.

Art. 17.

Entro quattro mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare dovrà raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Il borsista, che non ottempererà al predetto obbligo, sarà dichiarato decaduto dall'assegnazione.

Art. 18.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 4.200.000 nette pagabili in rate mensili posticipate. Resta in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di concedere un assegno suppletivo per quelle sedi nelle quali l'ammontare predetto possa rivelarsi inadeguato, in relazione alle effettive esigenze locali.

Il pagamento della borsa decorrerà dal giorno in cui il titolare si presenterà al capo della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Ai titolari medesimi verrà rimborsata la spesa del viaggio in ferrovia in prima classe dal comune di residenza abituale alla sede di destinazione; per i percorsi marittimi o aerei verrà fornito direttamente il biglietto di passaggio in classe turistica.

Agli stessi sarà concesso, su richiesta motivata degli interessati, il rimborso delle spese per il viaggio di ritorno, con le modalità indicate nel comma precedente, sempre che rientrino definitivamente in Italia entro un mese dalla scadenza della borsa, ovvero anche prima della scadenza, ma sempre per il definitivo rientro in Italia, quando concorrano speciali motivi e previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero o, nei casi di assoluta urgenza, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo.

Art. 19.

I titolari delle borse devono tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero e dimostrare una proficua operosità.

Essi hanno per compito principale quello di approfondire la conoscenza del mercato del Paese nel quale sono destinati, accertando le reali condizioni dell'interscambio, nonchè le possibilità di sviluppo dello stesso, con particolare riguardo all'incremento delle esportazioni italiane.

I titolari medesimi dovranno, durante i primi due mesi di permanenza nella sede assegnata, completare il proprio tirocinio presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente (ufficio commerciale ove esista) e presso l'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dove sia istituito.

Dopo il periodo predetto, i titolari potranno, nello svolgimento dei loro compiti, assumere incarichi nella sede assegnata presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionare la loro pratica commerciale, sempre che l'assunzione di detti incarichi non sia di pregiudizio per l'adempimento dei compiti di borsisti. Essi dovranno in ogni caso continuare a mantenere i contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare e con gli uffici summenzionati competenti per territorio. Il Ministero si riserva comunque ogni valutazione sull'operato dei borsisti e di esperire i controlli che potrà ritenere opportuni.

I borsisti hanno l'obbligo di inviare, in triplice esemplare, per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero del commercio con l'estero, almeno ogni tre mesi, un rapporto sull'attività svolta e sulla situazione degli scambi tra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possono comunque interessare l'esportazione dei prodotti nazionali. Copia di tali rapporti sarà inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministero ha inoltre facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti concernenti i traffici italiani con il Paese dove essi risiedono.

Nei rapporti con i terzi, essi debbono aver cura di qualificarsi unicamente come « titolare di una borsa di pratica commerciale, conferita dal Ministero del commercio con l'estero ».

Qualora il titolare della borsa venga autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente per giustificati motivi personali dalla sede assegnatagli, sarà esaminata, sentito il comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, la convenienza di sospendere o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione.

Art. 20.

Il godimento della borsa cessa:

a) se il titolare abbandona la sede senza autorizzazione del Ministero o, nei soli casi di assoluta urgenza, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo;

b) per motivi di demerito del titolare o per scarso rendimento nell'espletamento dei suoi compiti, sentito il comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291.

Art. 21.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verrà imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

Modello della domanda
(in carta bollata)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - F.A.B. - Divisione IV -
Viale America - EUR. — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . . . . residente in . . . .
(prov. di . . . . .), via . . . .
chiede di partecipare al concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1969.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

c) di non aver riportato condanne penali (ovvero indicare l'eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .

e) di avere prestato servizio militare (ovvero di non aver prestato servizio militare, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

f) di avere (o non avere) prestato (o di prestare) servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione, nella decadenza o nella dispensa da pubblico impiego;

g) di essere in possesso dei seguenti altri titoli: diplomi, attestazioni, pubblicazioni, ecc. (i candidati che non siano in possesso dei suddetti titoli omettano tale dichiarazione);

h) che intende recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale;

i) che desidera compiere la pratica commerciale in . . . . (è consentito indicare uno o più Paesi, con un massimo tuttavia di non più di cinque sedi.

Qualora si chieda di partecipare per più di una sede, la indicazione va fatta in ordine di preferenza);

l) che intende sostenere, in aggiunta a quelle obbligatorie, la prova facoltativa in . . (indicare la lingua o le lingue estere). (I candidati che non intendano sostenere tale prova, omettano la dichiarazione stessa);

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da valere in caso di parità di merito (i candidati che non siano in possesso di tali titoli omettano questa dichiarazione);

n) di essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti che gli impediscano di adattarsi al clima del Paese richiesto (o Paesi richiesti).

A corredo della presente domanda il sottoscritto allega i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e redatti in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 5 del bando di concorso:

(elencare i documenti).

. . . . . li 1969

Firma

. . . .

(Indirizzo presso cui il candidato desidera siano inviate le comunicazioni relative al concorso. Ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata tempestivamente al Ministero).

Autentica della firma

. . . .

(2250)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova, fra laureati in economia e commercio e titoli affini nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — recante norme di applicazione del predetto stato giuridico — e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n.P.2.1.1.10965 in data 7 gennaio 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 14 gennaio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in economia e commercio, scienze economico-marittime, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, scienze coloniali, sezioni magistrali di economia e diritto, sezioni di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 14 gennaio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969
Registro n. 53 Trasporti, foglio n. 77

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. - *Lauree ammesse*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti tipi di laurea:

in economia e commercio;
in scienze economico-marittime;
in scienze statistiche e attuariali;
in scienze statistiche e demografiche;
in scienze economiche e bancarie;
in scienze economiche;
in scienze coloniali;
delle sezioni magistrali di economia e diritto;
delle sezioni di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

2. - *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - concorsi - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per i ritardi e disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla direzione generale delle ferrovie dello Stato non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il tipo di laurea posseduto, nonché la data e l'Università in cui è stato conseguito;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), ovvero che — ai sensi del successivo punto 11 — intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. - *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge n. 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge n. 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge n. 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti — ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio — per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro; nonché per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge n. 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purché complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*), assorbono qualsiasi altro aumento, e così quelle di cui la lettera *g*) se in base ad esse si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purché non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. - *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti e a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi statali valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. - *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo né quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. - *Accertamento requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purché la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purché efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di 8 metri complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. - *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. - *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove

scritte, date e sede che saranno stabilite, con successivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. - *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove scritte ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come dal programma di cui al citato allegato *B*.

Ai suddetti esami facoltativi saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuno dei ripetuti esami facoltativi sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio, gli esami s'intendono superati solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. - *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno, di tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere (ad eccezione dei testi che siano stati preventivamente autorizzati dalla commissione esaminatrice), pena l'esclusione immediata dal concorso.

Gli elaborati scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'azienda.

Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare, fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, ovvero copiare in tutto o in parte le prove di esame, pena l'annullamento delle prove stesse.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, e comunque se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente o dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame, e ciò costituisce notificazione ai candidati del risultato conseguito.

11. - *Titoli di merito, preferenze, riserva posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti della azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale. Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartiti:

media di 30/30	punti	2 —
media da 29/30 a 29,9/30	»	1,70
media da 28/30 a 28,9/30	»	1,40
media da 27/30 a 27,9/30	»	1,10
media da 26/30 a 26,9/30	»	0,40

B) 3 punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali — ivi compreso il servizio statale di ruolo nel gruppo direttivo —, pubblicazioni), secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;

l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualsiasi titolo, per non meno di un anno nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età;

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la

qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; per altro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/51.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.

12. - *Presentazione dei documenti per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonché — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — *i titoli che conferiscono diritto all'elevamento* del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio o il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti prodotti debbono essere redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. I documenti stessi debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciati dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*), poss essere contenute in un unico documento, purché esso sia i stato al concorrente e compilato in base a diretta visione (atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del s plice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

13. - *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati ai vizi ed impianti in cui le necessità del servizio lo esigono.

Gli stessi aventi titolo saranno nominati in prova co stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spett in base alle norme in vigore.

Al fine della nomina a stabile debbono compiere — esito positivo — il prescritto periodo di prova (salva la e tuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello s giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e relativa berazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 cembre 1967), e debbono conseguire le abilitazioni even mente prescritte.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile sara esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i pendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della (tiva immissione in servizio di prova.

Ai provenienti da altri gruppi dell'Azienda autonoma (ferrovie dello Stato e da ruoli di altre pubbliche amministra: che eventualmente godono uno stipendio superiore a qu spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno p nale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipe percepito ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi menti di stipendio per progressione di carriera anche se se cemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello S dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in p Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione sar loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, lora compiano il periodo di prova con esito negativo, rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutt effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'Azi non assumano servizio nella località loro assegnata e nel mine stabilito decadono dall'impiego. I dipendenti ferro rimangono nella precedente posizione.

ALLEGA

(Domanda su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda noma delle ferrovie dello Stato - Ser personale (Concorsi) - Codice po 00100 - ROMA - Piazza della Croce R

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il (2) . . . a . . . . . (prov. . . .) residente a . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 14 gennaio per il concorso a otto posti di ispettore in prova — fra lau in economia e commercio, scienze economico-marittime, sc statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, sc economiche e bancarie, scienze economiche, scienze colo sezioni magistrali di economia e diritto, sezioni di computis e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia — domand parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte c nute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o s stati cancellati dalle liste medesime indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso cont indicare le condanne penali riportate, specificandone le e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso l'università di . . . . . . data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso cont indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio d tardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo e codice postale . . .
(6) . . . .
Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi a esami facoltativi (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando, su quale o su quali lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi del punto 11 dell'avviso-programma coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

Scritte (tre prove):

una su tema di diritto civile;

una su tema di economia politica e politica economica o economia dei trasporti o scienza delle finanze;

una di sintesi, mediante la quale il candidato porrà in rilievo gli aspetti essenziali di uno o più argomenti economici, finanziari.

Orale - sulle seguenti materie:

Diritto civile

Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione della legge.
Capacità giuridica e capacità di agire.
Acquisto, modificazione, perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
Prescrizione e decadenza.
I diritti reali - La proprietà.
Il possesso e le azioni possessorie.
Le obbligazioni - Fonti, modificazioni, effetti, modi di estinzione.
Il contratto in generale.
Contratto di appalto, vendita, mandato e commissione, deposito, trasporto, assicurazione, conto corrente.
Il contratto di trasporto ferroviario.
I titoli di credito.
Le società commerciali e le imprese.
Tutela esecutiva dei diritti di credito e liquidazione fallimentare.

Diritto costituzionale

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.
Principi fondamentali della Costituzione italiana; diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, sociali, economici e politici.
Organi costituzionali e loro funzioni.
La funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale.

Diritto amministrativo

Fonti - Loro distinzione, contenuto ed efficacia.
Diritti ed interessi - Mezzi di tutela.
L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici.
Gli atti amministrativi - Presupposti ed elementi costitutivi.
Nullità, invalidità - Annullamento e revoca degli atti amministrativi.
Il rapporto di pubblico impiego in generale.
Ordinamento dell'amministrazione governativa centrale e locale.
Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Regime amministrativo della proprietà privata.
Espropriazione per pubblica utilità.

Diritto internazionale

Lineamenti generali - Le Organizzazioni internazionali.

Contabilità di Stato

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Il bilancio dello Stato nella sua specie e nei suoi aspetti.
Il bilancio preventivo nei suoi elementi costitutivi.
Teoria generale delle entrate e delle spese pubbliche - Loro classificazione.
Rendiconto generale, conto consuntivo e conto patrimoniale.
Demanio e patrimonio.
Formazione ed approvazione del bilancio - La legge sul bilancio.
Il controllo della Corte dei conti.

Economia politica - Politica economica - Economia dei trasporti

Lineamenti generali - Bisogni, beni, scambio e valore.
Produzione e suoi fattori - Salario e profitto.
Reddito e rendite - Risparmio.
Moneta e sue funzioni.
Prezzi.
Concorrenza e monopolio.
Credito ed organizzazione bancaria.
Scambi internazionali.
Cambi.
Bilancia dei pagamenti e Bilancia commerciale.
Teoria generale della politica economica.
Lo Stato e le attività economiche.
Politica monetaria, del risparmio, del credito, finanziaria, commerciale, doganale, delle comunicazioni e dei trasporti con particolare riferimento a quelli ferroviari.
Politica del traffico e delle tariffe.
Interventi dello Stato in regime di economia.

Scienza delle finanze

Lineamenti generali.
Bisogni e servizi pubblici.
Teoria delle imposte e delle tasse.
Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive.
Finanza straordinaria.
Sistema tributario italiano.

Ragioneria

Fatti amministrativi e di gestione.
Le valutazioni.
Scritture principali ed ausiliarie.
La partita doppia nel sistema patrimoniale e in quello finanziario.
Bilanci preventivi e consuntivi.
I fondi di riserva e di ammortamento.
Aziende industriali e di trasporto con particolare riguardo alle aziende divise.
Le aziende ferroviarie.

Matematica finanziaria ed attuariale
Statistica metodologica ed economica

Interesse e sconto semplici e composti.
Rendite certe ed ammortamenti.
Prestiti indivisi e divisi in obbligazioni.
Probabilità.
Tavole di sopravvivenza e mortalità.
Varie forme di assicurazione sulla vita.

Rendite vitalizie.
Riserve matematiche.
Campo e finalità della statistica.
Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati - Impiego di macchine.
Procedimenti grafici e matematici.
Rapporti e numeri indice.
Variabilità dei fenomeni economici, loro movimento profondo ciclico, stagionale.
Elementi delle statistiche ferroviarie.

Esami facoltativi

Sulle lingue francese, inglese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(2465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Martina Franca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Martina Franca (Taranto);
Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Martina Franca, nell'ordine appresso indicato:

1. Romano dott. Giacomo . . . . punti 81,34 su 132
2. Di Campo dott. Michele . . . » 81,02 »
3. De Caia dott. Carlo . . . . » 80,09 »
4. De Palma dott. Luigi . . . . » 78,90 »
5. Guarini dott. Giuseppe . . . . » 78,02 »
6. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 74,13 »
7. Rinaldi dott. Mario . . . . » 74,09 »
8. Spani dott. Tommaso . . . . » 74,06 »
9. Lopez dott. Ugo . . . . » 73,99 »
10. Mastrangelo Domenico . . . . » 73,80 »
11. Mauro dott. Luigi . . . . . » 73,47 »
12. Russo Luigi . . . . » 72,83 »
13. Milano Alberto . . . . . » 72,66 »
14. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 72,57 »
15. Filograsso dott. Spiridione . . . . » 71,87 »
16. Di Stefano Ruggero . . . . » 71,50 »
17. Pastore dott. Ettore . . . . » 70,81 »
18. Mele Gregorio . . . . . » 70,50 »
19. Pulli dott. Italo . . . . » 69,40 »
20. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 69,14 »
21. Sallustio dott. Vito . . . . » 67,51 »
22. Seclì dott. Ernesto . . . . » 67,05 »
23. Mussetti dott. Tranquillo . . . . » 66,75 »
24. Casazza dott. Egidio . . . . » 66,25 »
25. Boianelli dott. Fernando . . . . » 65,73 »
26. Dalmazzo Francesco . . . . » 65,06 »
27. Perruggino Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 64,66 »
28. Parini Antonio . . . » 64,66 »
29. Ulloa Severino dott. Francesco S. . » 62,40 »
30. Forlani dott. Remo . . . » 61,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2537)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bagheria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bagheria (Palermo);
Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bagheria, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Alessandria dott. Giuseppe . . punti 86,55 su 132
2. Conti dott. Alfonso . . . . . » 85,64 »
3. Ferruzza dott. Antonino . . . » 81,57 »
4. Romano dott. Giacomo . . . . » 81,34 »
5. Gioia dott. Giacomo . . . . » 76,47 »
6. Scandaliato dott. Gaspare . . . . » 76,13 »
7. Pace dott. Domenico . . . . » 75,95 »
8. Rinaldi dott. Mario . . . . » 74,09 »
9. Russo Luigi . . . . » 72,83 »
10. Milano Alberto . . . . . . » 72,66 »
11. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 72,57 »
12. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 71,92 »
13. Di Stefano Ruggiero . . . . » 71,50 »
14. Sallustio dott. Vito . . . . . » 67,51 »
15. Mussetti Tranquillo . . . . . » 66,75 »
16. Casazza Egidio . . . . . . » 66,25 »
17. Boianelli dott. Fernando . . . » 65,73 »
18. Parini Antonio . . . . . . » 64,66 »
19. Forlani dott. Remo . . . . . » 61,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2592)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia.

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 12 del 1°-31 dicembre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre successivo, registro n. 32 Interno, foglio n. 46, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori, nel concorso a quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1968.

(2591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico scolastico nel comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2461 del 2 luglio 1968, con il quale veniva bandito un pubblico concorso al posto di medico scolastico del comune di Teramo;
Vista la deliberazione n. 137/7 del 17 dicembre 1968 del comune di Teramoregolarmente approvata dall'autorità tutoria, con il quale, a mente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 vengono designati i componenti della commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti gli articoli 9 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febraio 1961, n. 264;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per un posto di medico scolastico del comune di Teramo, è così costituita:

Presidente:
Gambacorta prof. Carino, sindaco di Teramo,

Componenti:
Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma;
Rezzo prof. Massimo, direttore della 2ª clinica pediatrica dell'Università di Roma;
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale di Teramo;
Del Trono dott. Luigi, ufficiale sanitario di Teramo.

Segretario:
Caporusso dott. Domenico, segretario generale del comune di Teramo.

La commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma (istituto di igiene dell'università).

Teramo, addì 11 febbraio 1969

Il medico provinciale: Di Meglio

(2635)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/9255, in data 20 luglio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 10632, in data 12 ottobre 1967, con il quale è stata revocata la parte del bando di concorso relativa all'assegnazione della sede di condotta medica (2ª) del comune di Valmontone;
Visto, altresì, il proprio decreto n. 6/9255/1967, in data 7 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali della commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione medesima;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Nicodemo Giuseppe . . . . punti 66,440
2. Di Nardo Antonio . . . . » 66,376
3. Parisella Ennio . . . . » 61,612
4. Triveri Giovanni . . . . » 61,486
5. Di Giacomo Ascanio . . . . . . » 61,256
6. Alosi Antonino . . . . » 60,890
7. Morabito Rocco Alberto . . . . . » 60,858
8. Diaco Domenico . . . . » 60,447
9. Gulluni Sergio . . . . » 60,197
10. Filabozzi Pio . . . . » 60,070
11. Nobile Migliore Nunzio . . . . . » 59,989
12. Graziosi Emanuele . . . . » 59,918
13. Notarangelo L. A. Michele . . . . » 59,873
14. Romeo Manlio . . . . » 59,649
15. D'Amico Nicolino . . . . » 59,521
16. Ferretti Giuseppe . . . . » 59,448
17. Maturo Pietro . . . . punti 59,220
18. Di Iorio Cesare . . . . » 59,019
19. Marimpietri Ennio . . . . » 58,888
20. Giubbolini Mauro . . . . » 58,573
21. Garella Pietro . . . . » 58,296
22. Billi Di Sandorno Rizzardo . . . . » 58,216
23. Leonetti Riccardo . . . . » 58,175
24. Cirelli Augusto . . . . » 57,747
25. Ulivi Bruno . . . . » 56,970
26. Cerutti Mario . . . . » 56,817
27. Petrucci Umberto . . . . » 56,789
28. Santoro Rocco . . . . » 56,405
29. Sabatini Paolo . . . . » 56,232
30. Villani Sergio . . . . » 55,968
31. Fontana Donato . . . . » 55 —
32. Papalini Guido . . . . » 52,809
33. Bacci Pierantonio . . . . » 52,310
34. Sarubbi Vincenzo . . . . » 51,056
35. Bellato Tonino . . . . » 50,963
36. Bongarzone Giuseppe . . . . . . » 50,511
37. Zanetti Luigi . . . . » 50,367
38. De Medicis Luigi . . . . » 50,293
39. Azzarello Maria . . . . » 49,875
40. Caselli Rinaldo . . . . » 49,817
41. Martini Stanislao . . . . » 49,803
42. Ambrosi Sacconi Luigi . . . . . . » 49,171
43. Angelucci Paolo . . . . » 49,010
44. Sarandrea Giorgio . . . . » 48,224
45. Germani Piero . . . . » 48,166
46. Lalli Igino . . . . » 48,113
47. Del Pianta Armando . . . . » 48 —
48. Restaino Giuseppe . . . . » 47,556
49. Peltrone Vincenzo . . . . » 47,360
50. Lucà Mario . . . . » 44,336
51. Iannone Isidoro . . . . » 43,755
52. Chiodi Fernando . . . . » 43,344
53. Celli Antonio . . . . » 43 —
54. Braconi Ennio . . . . » 42,759
55. Vaccari Lamberto . . . . » 42,302

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei comuni interessati.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il medico provinciale: Del Vecchio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1966;
Viste le domande dei candidati nelle quali sono elencate le sedi in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni, riflettente le precedenze stabilite a favore dei profughi;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Nicodemo Giuseppe: Tivoli (3ª condotta);
2) Parisella Ennio: Carpineto Romano;
3) Triveri Giovanni: Anguillara Sabazia;
4) Di Giacomo Ascanio: Montelanico;
5) Alosi Antonino: Genazzano (1ª condotta);
6) Morabito Rocco Alberto: Gallicano nel Lazio;
7) Diaco Domenico: Rocca Priora;

8) Gulluni Sergio: Colonna;
9) Filabozzi Pio: Nemi;
10) Nobile Migliore Nunzio: Monteflavio;
11) D'Amico Nicolino: Rocca S. Stefano;
12) Ferretti Giuseppe: Capranica Prenestina;
13) Maturo Pietro: Cervara di Roma;
14) Di Iorio Cesare: Gorga;
15) Marimpietri Ennio: Cineto Romano;
16) Giubbolini Mauro: Vivaro Romano;
17) Garella Pietro: Vallinfreda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei comuni interessati.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2476/8/5 in data 27 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 132/8/5 in data 13 gennaio 1969, con il quale fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 6786/8/5 in data 3 agosto 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1967:

1. Pontara Giuseppe . . . . . . punti 72,203 su 120
2. Odoni Dario . . . . . . » 72,074 »
3. Giobba Salvatore . . . . . . » 69,890 »
4. Arrigoni Arrigo . . . . . . » 67,968 »
5. Fassina Pietro . . . . . . » 67,362 »
6. Rizzo Vasco . . . . » 66,320 »
7. Domenicali Giacomo . . . . punti 65,955 su 120
8. Molinari Orazio . . . . . . » 61,667 »
9. Gallo Pier Luigi . . . . . . » 61,143 »
10. Cattano Gaetano . . . . . . » 61,013 »
11. Terribile Ilario . . . . . . » 59,155 »
12. Montecchio Antonio . . . . . » 57,692 »
13. Racano Erasmo . . . . . . » 54,206 »
14. Cristiani Eugenio . . . . . . » 54,067 »
15. Dovigo Luigi . . . . » 51,037 »
16. Mandara Giovanni . . . . . » 47,669 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova, e dei comuni interessati.

Padova, addì 8 marzo 1969

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1887/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1967 e bandito in data 27 marzo 1968;

Esaminate le domande dei singoli candidati con le indicazioni delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Pontara Giuseppe: Padova, condotta VIII Pontevigodarzere;
2) Giobba Salvatore: Campodarsego, condotta unica;
3) Arrigoni Arrigo: Padova, condotta X Camin;
4) Fassina Pietro: Vigonza, condotta II;
5) Rizzo Vasco: Carmignano di Brenta, condotta unica;
6) Domenicali Giacomo: Massanzago, condotta unica;
7) Molinari Orazio: Correzzola, condotta II;
8) Gallo Pier Luigi: Anguillara Veneta, condotta II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova, e dei comuni interessati.

Padova, addì 8 marzo 1969

Il medico provinciale: LOVINO

(2539)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.